

**Allegato “A” ad
Atto n. 26158 di raccolta**

**Fondazione Arezzo Comunità
Statuto**

Elenco articoli

Titolo I Denominazione e sede.....	3
<i>ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE.....</i>	<i>3</i>
Titolo II Scopi, obiettivi e attività.....	3
<i>ART. 2 SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITA' STRUMENTALI AL LORO PERSEGUIMENTO</i>	<i>3</i>
Titolo III Patrimonio e fondo di gestione	5
<i>ART. 3 PATRIMONIO.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 4 FONDO DI GESTIONE.....</i>	<i>6</i>
Titolo IV Ordinamento interno.....	6
<i>ART. 5 FONDATORI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 6 PARTECIPANTI.....</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7 RECESSO E ESCLUSIONE E RECESSO.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 9 ASSEMBLEA</i>	<i>8</i>
<i>ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 11 I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>10</i>
<i>ART. 12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</i>	<i>11</i>
<i>ART. 13 POTERI DEL PRESIDENTE.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 14 DIRETTORE.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 15 COMITATO SCIENTIFICO.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 16 COMMISSIONI CONSULTIVE</i>	<i>12</i>
<i>ART. 17 ORGANO DI REVISIONE</i>	<i>13</i>
<i>ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO</i>	<i>13</i>
<i>ART. 19 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 20 DURATA ED ESTIZIONE DELLA FONDAZIONE.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 21 CONTROLLI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 22 NORME APPLICABILI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....</i>	<i>14</i>

Titolo I Denominazione e sede

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

1. E' costituita per volontà del Comune di Arezzo e degli altri soci fondatori, una Fondazione denominata "Arezzo Comunità", con Sede in Arezzo, Piazza San Domenico n. 4.

Titolo II Scopi, obiettivi e attività

ART. 2 SCOPI, OBIETTIVI E ATTIVITA' STRUMENTALI AL LORO PERSEGUIMENTO

- La Fondazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro e svolge le proprie attività nel territorio regionale.
- La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
- Scopo della Fondazione è quello di realizzare attività di interesse pubblico svolte a beneficio della collettività nel campo della innovazione e trasformazione sociale anche in campo educativo e formativo dandone adeguata informazione, stimolando la partecipazione dei cittadini sia in forma singola che associata in collaborazione con i diversi attori della città, sperimentando e promuovendo nuove ricerche, azioni e servizi sia dal punto di vista materiale sia immateriale che abbiano come obiettivo dare risposte di innovazione sociale e progettare nuovi servizi di interesse pubblico.
- L'obiettivo principale è quello di consolidare il ruolo di crocevia di esperienze e progettualità catalizzando ricerche, idee e attività capaci di dare risposte di welfare generativo e definendo un "luogo" di incontro e di discussione fra cittadini, istituzioni, soggetti pubblici e privati, associazioni e movimenti espressione del mondo economico, sociale, educativo e culturale della città di Arezzo.
- La Fondazione agirà con criteri d'imparzialità, oggettività, trasparenza e di non discriminazione verso tutti i beneficiari delle sue finalità. In nessun caso gli attori che intrattengono rapporti con la Fondazione di tipo associativo, contrattuale, di sponsorizzazione o di qualsivoglia altra forma potranno ottenere diritti e benefici preferenziali né imporre incarichi o nomine in deroga al presente articolo.

- Gli scopi della Fondazione sono di seguito ulteriormente articolati:

6.1 Immaginazione civica - Collaborazione e partecipazione

La Fondazione può promuovere l'immaginazione civica ovvero percorsi di condivisione progettuale, ascolto, collaborazione e partecipazione in relazione a progetti educativi, ricreativi, aggregativi, formativi e di coesione sociale. Per svolgere queste attività la Fondazione può organizzare campagne, iniziative, convegni ed eventi sul territorio in collaborazione con i propri soci, i propri partners, altre istituzioni pubbliche e soggetti privati con il fine di progettare nuovi servizi e opportunità volte a sostenere i cittadini in percorsi di protagonismo e consapevolezza civica anche individuale.

6.2. Ricerca, progettazione e azioni

La Fondazione può svolgere attività di ricerca, "misurazione" della efficacia e organizzazione di azioni legate alle nuove sfide nell'ambito dell'educazione, della coesione sociale e delle iniziative di welfare generativo con l'obiettivo di superare le tradizionali

divisioni nella progettazione e proposta organizzativa dei servizi, costruendo una visione d'insieme che permetta di rispondere alle esigenze di una intera comunità civica, dai 0 ai 99 anni, attraverso una profonda rigenerazione delle risposte in campo pensate in maniera trasversale e costruite per rispondere alle categorie nuove che caratterizzano le esigenze, le opportunità, i bisogni dei singoli e della intera società civile.

6.3. Educazione e formazione

La Fondazione può programmare, sviluppare ed organizzare progetti ed attività con obiettivi educativi, didattici e formativi con la volontà di sviluppare alleanze e collaborazioni tra tutti i soggetti in campo, siano essi pubblici, privati o del privato sociale, con particolare riferimento a percorsi di presidio sociale, di ricchezza educativa, di nuove competenze e saperi.

6.4. Relazioni e percorsi di coesione sociale e welfare generativo

La Fondazione può promuovere e partecipare a reti internazionali, nazionali e locali in relazione ai temi di proprio interesse, programmare, sviluppare ed organizzare progetti ed attività in ambito socio-assistenziale con l'obiettivo di coinvolgere attivamente sia la cittadinanza che le diverse realtà sociali del territorio. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà svolgere, anche in collaborazione con (o in favore di) soggetti terzi non soci, ogni attività utile al loro raggiungimento, compreso il supporto alla organizzazione di nuove forme di servizi, di valorizzazione e messa a sistema dei servizi esistenti, anche tramite il sostegno per la ricerca di fondi per se stessa e per i singoli soci. La Fondazione curerà ricerche, periodici, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione sociale.

6.5. Fundraising e progettazioni di bandi nazionali ed europei

La Fondazione può sostenere i soci e i partners nelle azioni di fundraising e nella progettazione dei bandi per reperire risorse per progetti con evidente ricaduta sociale anche attraverso la messa a disposizione delle professionalità e degli strumenti della Fondazione stessa.

6.6. Il rapporto con l'Amministrazione Comunale

La Fondazione può svolgere attività di ricerca, studio, supporto e collaborazione operativa e gestionale alle funzioni e servizi di competenza del Comune di Arezzo nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente articolo;

A tal fine la Fondazione approva entro il 30 giugno la relazione sull'andamento della gestione sociale dell'anno decorso unitamente al bilancio consuntivo e la trasmette al Consiglio Comunale di Arezzo entro i successivi 60 giorni.

7. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro, nei limiti delle spese autorizzate nel bilancio annuale:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di contratti di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo;
- stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte di attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione (con obbligo in tal caso di adozione di una contabilità separata); svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Titolo III Patrimonio e fondo di gestione

ART. 3 PATRIMONIO

- Il Patrimonio della Fondazione è composto:
 - dal fondo di dotazione iniziale costituito da quanto descritto nell'atto di costituzione della Fondazione
 - dai beni mobili o immobili che potranno essere acquisiti da lasciti e donazioni;
 - dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione;
 - da altre fonti con espressa destinazione.
- Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, prudenza, competenza ed eticità.

ART. 4 FONDO DI GESTIONE

- Il fondo di gestione della Fondazione, impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi, è costituito:
 - quote annuali dei soci il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione; su istanza del socio il Consiglio di Amministrazione potrà convertire il versamento in denaro in prestazione di servizi;
 - redditi, renditi, ricavi provenienti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi ed elargizioni;
- da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività;
- il 5 per mille e altri benefici fiscali.
- Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

Titolo IV Ordinamento interno

ART. 5 FONDATORI

1. I fondatori sono il Comune di Arezzo, la ASP Fraternita dei Laici, la ASP Vittorio Fossombroni, la Fondazione Thevenin, la Fondazione Aliotti.

ART. 6 PARTECIPANTI

- Sono partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o in servizi con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. I sostenitori potranno destinare anche in parte o complessivamente il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di partecipante può essere attribuita anche senza alcun conferimento di contributi, attività o beni a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.
- La Fondazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Partecipante ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.
- L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della Domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.
- La Fondazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti ritenuti a giudizio insindacabile dell'organo a ciò preposto non compatibili con le finalità della Fondazione o privi dei requisiti morali.
- L'Organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della domanda è il Consiglio di Amministrazione, cui essa va indirizzata.
- Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

- Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.
- In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
- In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
- Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.
- Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

ART. 7 RECESSO E ESCLUSIONE

- Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.
- La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a comunicare il proprio recesso.
- La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
- La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.
- Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.
- Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
- La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
- La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.
- La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

- Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:
 - il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
 - nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
 - nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.
- Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

ART. 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico; - il revisore dei conti.

2. I predetti organi sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate. È fatta eccezione per il Direttore ed il Revisore dei Conti, che hanno diritto ad un emolumento per l'ufficio ricoperto, determinato dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata dell'incarico ai sensi di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 14 e 17.

ART. 9 ASSEMBLEA

- Fanno parte di diritto dell'Assemblea, cui partecipano con diritto di voto, i Fondatori e i Partecipanti della Fondazione.
- L'Assemblea rappresenta il luogo privilegiato di confronto e di progettazione condivisa rispetto alle finalità perseguite dalla Fondazione ed ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - formulare e definire gli indirizzi della Fondazione, nonché le proprie generali valutazioni circa l'attività svolta;
 - nominare i 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10. Alla relativa votazione partecipano esclusivamente i soci partecipanti;
- L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità ad istanza di almeno uno dei fondatori o di almeno 2/3 (due terzi) dei membri dell'Assemblea, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità, da uno dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, da recapitarsi a ciascun Socio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza anche per l'eventuale

seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione avviene con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con tre giorni di preavviso.

- L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto o, eventualmente, da specifiche norme di legge inderogabili, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
- Ciascun membro ha diritto ad un voto.
- Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare un solo altro membro. La delega è unica e personale. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere) e dal Segretario, di volta in volta nominato dall'Assemblea, a maggioranza, tra gli intervenuti.

ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri, così individuati:
 - Il Presidente è il Sindaco del Comune di Arezzo o persona da lui designata;
 - Quattro membri sono nominati dal Sindaco del Comune di Arezzo, previa consultazione dei soci fondatori;
 - Due membri sono nominati dall'Assemblea, su proposta dei soci partecipanti, ove presenti.
- Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore o Consigliere comunale del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione.
- I membri del CdA restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.
- Salvo la naturale scadenza del CdA nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Sindaco o dall'Assemblea che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca, motivata seppur anche mediante una formulazione sintetica riferita al solo venir meno del rapporto fiduciario fra il Sindaco o l'assemblea che lo ha designato e il consigliere revocato, inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC ed indirizzata al Consigliere stesso, al Presidente ed al Revisore.
- Il membro del CdA che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, deve essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Sindaco o l'Assemblea che hanno diritto alla designazione devono provvedere alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del CdA.
- Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto:
 - in caso di dimissione o per il venir meno per qualsiasi altra causa della maggioranza dei suoi membri;
 - in caso di mancata trasmissione al Consiglio comunale di Arezzo della relazione sull'andamento della gestione di cui all'art. 2, comma 6.6 e all'art. 18 del presente statuto decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine ivi previsto.

- Entro il termine di 45 giorni dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o in mancanza, dal Comune di Arezzo.

ART. 11 I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- In particolare, provvede a:
 - approvare i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici o privati interessati alla attività della Fondazione;
 - approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente e relativi allegati, nei termini di cui al successivo art. 18;
 - approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e relativi allegati, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
 - trasmettere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, completi dei relativi allegati, ai soci fondatori e partecipanti nei termini di cui al successivo art. 18;
 - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
 - determinare annualmente la misura minima dei contributi;
 - modificare lo statuto della Fondazione con una maggioranza rafforzata dei 2/3 (due terzi) dei membri;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;
 - stabilire l'assetto organizzativo della Fondazione e a provvedere al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi nel rispetto del vigente quadro normativo, statutario e regolamentare;
 - stabilire il compenso del Direttore e determinarne le funzioni ed i poteri;
 - stabilire il compenso dell'organo di revisione nei limiti della normativa stabilita dalla legge;
 - svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea;
 - deliberare lo scioglimento, la fusione, la scissione, l'estinzione o trasformazione della Fondazione, e sull'eventuale nomina del Liquidatore, con una maggioranza rafforzata dei 2/3 (due terzi) dei membri presenti.
- Fermo restando quanto indicato dal precedente art. 10, comma 2, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, con facoltà di subdelega, determinandone i poteri, le attribuzioni e i limiti. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

ART. 12 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per

la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentale. Il Consiglio di Amministrazione è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. E' permessa la possibilità di partecipazione a distanza mediante audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

- I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario dell'adunanza eventualmente nominato.

ART. 13 POTERI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- Inoltre, il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora lo ritenga necessario;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore della Fondazione, del Responsabile dell'Ufficio comunicazione, promozione e relazioni esterne e di quante altre figure professionali siano considerate necessarie al conseguimento delle funzioni della Fondazione;
 - propone al consiglio di amministrazione il Vicepresidente.
- Qualora la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sia assunta dal Sindaco o Assessore o Consigliere comunale del Comune di Arezzo, non potranno essere attribuite allo stesso deleghe gestionali dirette da parte del Consiglio di Amministrazione. 4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vicepresidente.

ART. 14 DIRETTORE

- Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, nel rispetto dei regolamenti interni della Fondazione, per un triennio, eventualmente prorogabile.
- Tale incarico può essere conferito a personale dipendente dei Fondatori con qualifica dirigenziale o, con apposito incarico, a soggetto esterno in possesso dei requisiti per ricoprire la qualifica dirigenziale.
- Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto dal presente articolo.
- Al Direttore spetta la responsabilità della gestione amministrativa e operativa della Fondazione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza possa essere conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.
- Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio preventivo e consuntivo ai fini della relativa approvazione.

ART. 15 COMITATO SCIENTIFICO

- Il Comitato Scientifico è un organo consultivo sugli aspetti scientifici, culturali e divulgativi delle Attività della Fondazione. Il Comitato scientifico è composto fino ad un massimo di 9 componenti ed è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne designa anche il Presidente.
- I componenti del Comitato devono essere individuati tra persone di indubbio prestigio e particolarmente qualificate nei settori di interesse della Fondazione. Il Comitato resta in carica 3 anni e i componenti possono essere rinominati. In relazione alle proprie funzioni il Comitato può indicare al Consiglio di Amministrazione gli atti e le iniziative che ritiene più opportune per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa. Le determinazioni del Comitato Scientifico non sono vincolanti.
- Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare i soci fondatori, i soci partecipanti o soggetti esterni, su indicazione del Presidente.

ART. 16 COMMISSIONI CONSULTIVE

- Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Presidente, può costituire e/o avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico. La Fondazione può avvalersi anche del supporto di singole professionalità di chiara fama per progetti specifici.
- Le indicazioni e le determinazioni delle Commissioni consultive e dei singoli consulenti non sono vincolanti ma rappresentano un elemento di orientamento e di stimolo per la Fondazione.

ART. 17 ORGANO DI REVISIONE

- La funzione di Revisore dei Conti è esercitata da un unico rappresentante nominato dal Sindaco del Comune di Arezzo.
- Il Revisore dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero competente.
- Il Revisore accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al CdA e/o allegate ai documenti di bilancio preventivo e consuntivo, ed effettua verifiche di cassa almeno due volte l'anno. Il Revisore può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.

ART. 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

- L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso sono approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente entro il 31 dicembre e entro il 30 giugno di ogni anno.
- La proposta di bilancio preventivo comprensiva dalla relazione programmatica delle attività, deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i membri dell'Assemblea almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dello

stesso CdA, al fine di consentire all'Assemblea di formulare i propri eventuali indirizzi e considerazioni.

- Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa, da una relazione sull'andamento della gestione sociale nell'esercizio chiuso, sia dal punto di vista economico-finanziario, che in termini quantitativi e qualitativi relativamente ai programmi di attività, alla conservazione del patrimonio ed al perseguimento delle finalità del presente Statuto, nonché dalla Relazione dell'Organo di Revisione.

- Il bilancio consuntivo, comprensivo dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, deve essere trasmesso dal Consiglio di Amministrazione a tutti i membri dell'Assemblea almeno 30 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea stessa, ai fini della relativa illustrazione e di ogni eventuale valutazione circa l'attività svolta. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere la relazione al Consiglio comunale di Arezzo.

ART. 19 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

- La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento perseguano le medesime finalità.

ART. 20 DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

- La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
- La Fondazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile, su decisione del Consiglio di Amministrazione assunta con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei propri membri.
- In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. Tutto il patrimonio e il fondo di gestione residui, ultimata la procedura di liquidazione, verranno devoluti senza eccezione alcuna al Comune di Arezzo, in quanto Ente Pubblico ed in particolare Ente locale competente sul territorio, che dovrà a sua volta destinare tali beni e fondi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita; viceversa i beni affidati o concessi in uso alla Fondazione all'atto dell'estinzione della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 21 CONTROLLI

1. La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti ai sensi delle norme del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

ART. 22 NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente presente in questo Statuto valgono le leggi che disciplinano la materia.

ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
- La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.
- L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.
- Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Firmato:

Alessandro Ghinelli

Debora Testi

Pier Luigi Rossi

Manuela Grazia Loreni

Sandro Sarri

Lucia Tanti

Monica Puzzella

Maria Beatrice Bertoldo teste Francesca

Ippoliti teste

Andrea Martini Notaio L.S.